

CONVENZIONE TRA COMUNE E SCUOLA DELL'INFANZIA

Convenzione attuativa dell'art. 14, comma 2 della l.r. 28 dicembre 2007 n° 28 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa"

tra il Comune di SOZZAGO

e l'Ente gestore della scuola dell'infanzia SCUOLA MATERNA "AI CADUTI"

Premesso:

- che la scuola dell'infanzia risponde al principio del pluralismo istituzionale ed educativo sancito dalla Costituzione;
- che essa svolge una pubblica funzione di carattere educativo e sociale;
- che la stessa è:
 - scuola dell'infanzia paritaria ai sensi della legge 62/2000;
 - scuola dell'infanzia paritaria gestita da soggetto giuridico senza fini di lucro ex art. 3 Decreto MPI del 21 maggio 2007;
- che la Regione Piemonte, con l'art. 14 della l.r. 28 dicembre 2007 n° 28 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa" intende garantire il diritto alla libertà di educazione nel quadro dei principi sanciti dagli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione;
 - che gli interventi finanziari tendono al conseguimento della parità di trattamento degli utenti delle diverse scuole dell'infanzia statali, comunali e paritarie, funzionanti nel territorio;
 - che l'intervento finanziario a favore delle scuole dell'infanzia previsto dalla succitata legge regionale è distinto ed integrativo rispetto a quello comunale ed a qualsiasi altro contributo erogato in base alla normativa statale e regionale o da convenzione.

TRA

il Comune di SOZZAGO

cod. fiscale 80005250032

E

l'Ente SCUOLA MATERNA "AI CADUTI"

avente sede legale a SOZZAGO

P.zza Bonola n. 5 tel/fax 0321.70305

Cod. fiscale 80000830036

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 Accoglienza dei bambini

L'ente gestore della scuola convenzionata si impegna ad accogliere, nei limiti della capienza autorizzata, tutti i bambini — in età di ammissione alla scuola dell'infanzia — senza discriminazione di sesso, etnia, cultura o religione, favorendo in particolare l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio socio—culturale o disabili in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge n. 104/92 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».

Articolo 3 Partecipazione delle famiglie

La scuola si impegna a favorire, analogamente a quanto previsto per le scuole dell'infanzia statali, la partecipazione delle famiglie alla gestione della scuola attraverso la costituzione di un organo collegiale, in cui siano rappresentate le famiglie e le componenti scolastiche.

Articolo 4 Contribuzione degli utenti

L'ente gestore si impegna, nel rispetto degli indirizzi espressi dal Comune, sentita la commissione di cui al successivo articolo 11, ad applicare a carico degli utenti quote differenziate di contribuzione che tengano conto delle condizioni socio—economiche delle famiglie.

Articolo 5 Adempimenti della scuola

L'ente gestore della scuola si impegna:

ad operare, nell'autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi, nel rispetto delle normative di settore;

a conformare il calendario annuale e l'orario di funzionamento della scuola a quelli stabiliti dalle norme vigenti, salva la facoltà per la stessa di offrire maggiori prestazioni;

a uniformarsi alla normativa vigente per quanto riguarda il rapporto tra numero di insegnanti e

numero di alunni;

a garantire locali idonei al funzionamento e allo svolgimento dell'attività didattica nel rispetto della normativa vigente per quanto riguarda la sicurezza, l'accessibilità dei locali e le condizioni igienico—sanitarie.

Articolo 6 Personale

Il personale operante nella scuola dell'infanzia dovrà essere in possesso del titolo di studio corrispondente all'incarico ricoperto. In particolare il personale insegnante dovrà essere provvisto del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente.

In caso di personale volontario, anche questo dovrà essere in possesso di idoneo titolo di studio corrispondente alla funzione svolta.

Al personale dipendente (direttivo, docente e non docente) saranno applicati i contratti collettivi nazionali di categoria.

Articolo 7 Rendicontazione

L'ente gestore assicura la pubblicità dei propri bilanci.

L'ente gestore si impegna a presentare al Comune entro il 30 giugno di ogni anno un rendiconto circa l'utilizzazione dei contributi di cui al successivo articolo 9 ed una relazione sull'attività svolta nella quale siano evidenziati: numero delle sezioni attivate, numero di bambini iscritti a ciascuna sezione, numero e qualifica del personale impiegato, sistema tariffario applicato.

Articolo 8 Indicatori di gestione

Il rendiconto di gestione di cui all'articolo 7 dovrà fare riferimento ai seguenti indicatori economico—finanziari desunti dal bilancio consuntivo:

ENTRATE

- Contributo di cui all'art. 14 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28
- Contributo erogato dal Comune nel corso dell'anno di riferimento ai sensi della presente convenzione e di cui all'art. 9 - lettera a
- Rette a carico delle famiglie
- Contributo del Ministero Pubblica istruzione

SPESE

- Oneri per il personale educativo ed ausiliario
- Spese connesse alla convenzione con congregazioni religiose o relative ad altre forme di cooperazione
- Spese generali di funzionamento della scuola
- Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria
- Spese per attività didattiche

Articolo 9 Adempimenti del Comune

Il Comune, preso atto degli impegni assunti dalle scuole dell'infanzia paritarie convenzionate per lo svolgimento del loro servizio sociale ed educativo, sostiene le stesse attraverso i seguenti interventi:

- a) eroga alla/e scuole dell'infanzia convenzionate un contributo annuo per le spese di gestione;
- b) inoltra alla Regione Piemonte, entro i termini stabiliti dalla vigente normativa regionale, la domanda di contributo finalizzato al sostegno del funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie;
- c) trasferisce, in aggiunta al proprio intervento contributivo, i contributi regionali previsti da specifica normativa;
- d) assicura il coordinamento nell'ambito della rete dei servizi per la prima infanzia e con i servizi educativi presenti sul territorio comunale

I contributi di cui alle lettere a) e b) saranno assoggettati alle ritenute — se e in quanto dovute — previste dall'art. 28 del D.P.R. 600/1973 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 10 Contributo comunale

Il contributo di cui al precedente articolo 9 lettera a) — verrà erogato annualmente, in base alle disponibilità di bilancio, al fine di realizzare un trattamento paritario nei confronti degli utenti delle diverse scuole dell'infanzia, nell'importo e secondo le modalità stabilite da apposito provvedimento deliberativo.

L'importo del contributo sarà di 13.000,00 (tredicimila) euro annui per tutta la durata della convenzione.

Qualora si verificassero situazioni che comportassero la necessità di insegnanti di sostegno relative a residenti di Sozzago, il Comune si impegna a contribuire ulteriormente a dette

spese, nel limite delle risorse annualmente stanziare ai fini sociali.

L'ente gestore dovrà trasmettere al Comune un dettagliato rendiconto circa l'impiego del contributo stesso.

Il Comune di Sozzago metterà a disposizione gratuitamente alla Scuola Materna n.15 pasti, dal lunedì al venerdì, per il periodo scolastico, forniti al Comune di Sozzago dalla Nuova Assistenza Coop. Soc. a r.l., secondo quanto stabilito dalla Convenzione stipulata in data 19.05.2000 fra la società "C.P.M. S.r.l.", ora sostituita nei diritti e obblighi dalla Nuova Assistenza Coop. Soc. a r.l., e il Comune di Sozzago e nei limiti di questa.

Articolo 11 Commissione

E' istituita una commissione composta dal Sindaco pro tempore o suo delegato, che la presiede, da due rappresentanti del Consiglio Comunale, dal Presidente della Scuola Materna o suo delegato e da un Rappresentante eletto dai genitori della Scuola Materna, con il compito di:

- a) verificare l'applicazione della presente convenzione;
- b) esaminare il rendiconto di cui al precedente articolo 7;
- c) esprimere il parere sulla contribuzione da applicare agli utenti di cui al precedente art. 4;
- d) sostenere lo sviluppo di rapporti tra le scuole dell'infanzia paritarie e altri tipi di scuole esistenti nel comune.

La Commissione opera a titolo gratuito.

Articolo 12 Validità della convenzione

La presente convenzione ha validità di 3 anni decorrenti dal 01.01.2018 ed è rinnovabile espressamente con specifico provvedimento deliberativo alla scadenza.

Sozzago, _____

Per Il Comune
Il Sindaco pro tempore
(Carla Zucco)

Per l'Ente Gestore
Il Legale Rappresentante
(Claudia Fonio)